

COMUNE DI GONARS

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adeguamento a seguito della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile, ai sensi delle leggi 23.12.1999 n. 488, art. 12 comma 4 punto 4 e successive modifiche e integrazioni.

Comunicata ai capigruppo consiliari il	29.06.2010	Prot. n. 6815
--	------------	---------------

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il 16.06.2010, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
	COGNOME	NOME		
1	DEL FRATE	MARINO	○	
2	BIGOTTO	DIEGO EZIO	○	
3	SEDRANI	LUCA	○	
4	BOEMO	IVAN DIEGO		●
5	SAVOLET	DANIELA	○	
6	CANNISTRACI	ISABELLA	○	
7	FERRO	GIANCARLO		●
8	BUDAI	ALBERTO	○	
9	BUSINELLI	ELENA	○	
10	BAGGIO	EMANUELE	○	
11	TIRELLI	DENIS	○	
12	CIGNOLA	IVAN	○	
13	MARTELOSSI	FABRIZIO	○	
14	MORETTI	ELISETTA	○	
15	COCETTA	LAURO GIUSEPPE	○	
16	GRAZIUTTI	ITALO	○	
17	DI TOMMASO	NICOLA	○	
	TOTALE		15	2

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

Si dà atto che rientra l'assessore Ivan Diego Boemo. I consiglieri comunali presenti in aula sono 16.

Adeguamento a seguito della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile, ai sensi delle leggi 23.12.1999 n. 488, art. 12 comma 4 punto 4 e successive modifiche e integrazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Atteso che la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale.

- Che tale disposizione e' stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

- Che l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

- Che l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

- Che l'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

- Che il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- Riscontrato che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;

- Accertato che tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448;

- Che tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

- Che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.....(omissis)..... determinando che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

- Che con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso";

- Che l'Agenzia delle Dogane con nota del 12/04/2010 prot. 41017, avente per oggetto "Esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998 n. 448 modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999 n. 488" ha chiarito che il territorio comunale al di fuori del centro edificato/abitato ove a sede la casa comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta in sostanza un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse) nella quale deve essere considerata, con delibera comunale, la parte non "metanizzata";

- Considerato che tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";

- Premesso che il Comune di Gonars ricade nella zona climatica E ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

- Atteso che l'onere dell'individuazione delle frazioni e di parte del territorio comunale a cui applicare i benefici compete all'Amministrazione Comunale che dovrà deliberare e comunicarlo ai Ministeri competenti;

- Considerato che, seppure il Comune di Gonars è per buona parte metanizzato, esistono alcune zone degli abitati ed in particolare le zone esterne ai centri edificati oltre alle zone non dotate di rete del gas metano entro i centri edificati;

- Ritenuto, pertanto, di individuare le parti di territorio comunali non metanizzate entro cui operano le riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile per riscaldamento, come di seguito:

- a) zone esterne ai centri edificati non metanizzate intendendo tali le proprietà (confini) che distino oltre 12 metri dalla condotta del gas-metano;
- b) zone interne ai centri edificati delle frazioni Fauglis ed Ontagnano non metanizzate intendendo tali le proprietà che distino oltre 12 metri dal confine di proprietà alla condotta del gas-metano;

- Che, pertanto, le zone anche non metanizzate all'interno del centro edificato del capoluogo Gonars, sede della casa comunale, non sono assoggettate alle riduzioni di cui al precedente punto;

- Vista l'allegata planimetria predisposta dal servizio tecnico comunale, redatta sulla

scorta dello stato di fatto delle reti di gas metano realizzate nel territorio comunale, individuante i perimetro dei centri edificati e le zone metanizzate;

SI PROPONE

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, l'individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune di Gonars entro cui operano le riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile per riscaldamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 268 del 30.9.2000, che determina il concetto di "frazione, che come di seguito:

- a) zone esterne ai centri edificati non metanizzate intendendo tali le proprietà (confini) che distino oltre 12 metri dalla condotta del gas-metano;
 - b) zone interne ai centri edificati delle frazioni Fauglis ed Ontagnano non metanizzate intendendo tali le proprietà che distino oltre 12 metri dal confine di proprietà alla condotta del gas-metano;
- 2) di dare atto che le zone anche non metanizzate poste all'interno del centro edificato del capoluogo Gonars, sede della casa comunale, non sono assoggettate alle riduzioni di cui al precedente punto;
- 3) di approvare l'allegata planimetria individuante il perimetro dei centri edificati e le zone metanizzate
- 4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999;
- 5) di dare adeguata pubblicità ai contenuti della presente.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraesposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Tiziano Felcher

Prima di iniziare la trattazione dell'argomento il consigliere Cignola presenta al segretario comunale, una proposta di emendamento con in allegato una planimetria di cui chiede al sindaco di mettere ai voti la proposta emendativa e poi in sede di discussione spiegherà la proposta.

Il Sindaco cede la parola al responsabile del Servizio Tecnico Tiziano Felcher per illustrare l'argomento relativo all'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile, ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488, art. 12 comma 4 punto 4 e successive modifiche e integrazioni.

Ultimata la relazione il sindaco apre la discussione intervengono

CONS. CIGNOLA: Sostanzialmente qui si parla di una agevolazione fiscale per chi compra il gasolio e per chi compra il GPL e stiamo parlando di una agevolazione di 0,13 € al litro, di cui ha diritto l'utente che non ha la possibilità di allacciarsi alla rete del gas/metano. La legge del 1998 ha funzionato fino ad ora perché i Comuni hanno provveduto ad individuare le aree non metanizzate. Ora con la nuova Finanziaria c'è l'elemento di novità per cui nei capoluoghi è introdotta la delimitazione di "centro abitato". Quindi nei capoluoghi chi è in zona non metanizzata ma all'interno del centro abitato non ha più diritto all'agevolazione. Questa secondo noi è una disparità di trattamento tra i cittadini, perché ditemi voi che differenza c'è tra un cittadino di Ontagnano che non ha la possibilità di allacciarsi al metano, con quello di Gonars che non ha la stessa possibilità. Che logica c'è dietro a tutto questo? La logica è quella del risparmio, però io ritengo che questa operazione. La cosa non è così chiara. Tanto è vero che l'Agenzia delle Dogane ha diramato delle circolari, l'ultima del 12 aprile del 2010. qui si fa tutta una discussione dicendo che non esiste una definizione di centro abitato ai fini fiscali. Sostanzialmente l'Agenzia delle Dogane rimanda ai Comuni questa definizione. Quindi è una scelta che dobbiamo fare noi. Giustamente l'Agenzia delle Dogane suggerisce di fare riferimento al Codice della Strada. Ci sono certe decisioni discrezionali: noi dieci anni fa avevamo scelto come aree metanizzate quelle fino a 12 m dal tubo. Era una scelta di buon senso che aveva fatto il Consiglio Comunale perché, per le convenzioni che avevamo allora, fino a 12 m l'allacciamento al gas era considerato "normale". Oltre i 12 m veniva addebitato il costo della rete e le cifre si moltiplicavano, mentre da 1 m a 12 m si pagava tutto uguale. Ma era una scelta del Comune di Gonars e in dieci anni nessuno ce l'ha contestata. Ora ci sarà una disparità tra cittadini che sono nelle stesse condizioni. Noi proponiamo delle piccole modifiche che riguardano una trentina di famiglie che non capirà più perché non ha diritto alle agevolazioni e verrà in Comune a reclamare che gli venga fatto l'allacciamento. La proposta che facciamo noi è di fare un centro edificato ai fini di queste agevolazioni che è al 95% come quello che proponete voi. Ci sono situazioni marginali sui perimetri che però sono sostanziali nei confronti di chi ci abita.

Il Consigliere dà lettura della proposta di emendamento modificativo, e chiede al sindaco se possibile di sospendere il consiglio e di convocare la conferenza dei capigruppo prima di mettere ai voti la proposta modificativa spiegando i casi in questione.

Il sindaco accoglie la richiesta del consigliere Cignola e alle 23.15 il consiglio viene sospeso, viene riunita la conferenza dei capigruppo.

Alle 23.30 il consiglio riprende. Il Sindaco concede e ringrazia il responsabile del servizio per la puntuale illustrazione.

Dopo ulteriore breve illustrazione da parte del consigliere Cignola della sua proposta emendativa il Sindaco pone in votazione l'emendamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli: n. 16, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare l'emendamento proposto dal Gruppo consiliare di minoranza Lista Civica.

Successivamente il Sindaco, quindi, pone in votazione l'approvazione della proposta di "Adeguamento a seguito della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010),

dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile, ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488, art. 12 comma 4 punto 4 e successive modifiche e integrazioni con relativo elaborato emendato ed approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
- Uditi gli interventi sopra citati;
- Vista la legge regionale 12.9.1991 n. 49;

Con voti favorevoli: n. 16, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Diego Ezio Bigotto

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29.06.2010 al 14.07.2010 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

addì, 15.07.2010

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addì, 15.07.2010

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- in data 15.07.2010 dopo 15 gg. di pubblicazione

addì, 15.07.2010

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon